

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

18 GEN. 2000

=====

ADDI' **18 GEN. 2000** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Easquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

COSENTINO, FEDERICO, MARRONI E PIZZUTELLI.
ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 125

Oggetto: - ^{regolamento} Proposta di ~~deliberazione consiliare~~ **regolamento** concernente:
"Regolamento del Servizio di Valutazione e Controllo Strategico"



Oggetto: Regolamento sul Servizio di Valutazione e Controllo Strategico.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Presidente;

VISTO il Regolamento regionale 2 luglio 1997, n. 2;

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 ed in particolare gli articoli 1, comma 2; 4, comma 3 e 10 comma 4;

VISTA la legge regionale 1 luglio 1996, n. 25 ed in particolare l'art.17 che tratta della responsabilità e della valutazione dei dirigenti;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 30 novembre 1999 n.5674;

VISTO il parere dell' Ufficio legislativo 24 dicembre 1999, n.76126;

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n.127 ed in particolare l'art.17;

CONSIDERATI incompatibili con i nuovi principi le disposizioni dell'art.17 della legge regionale 1 luglio 1996, n. 25 che attribuiscono al Servizio di controllo interno anche le attività di controllo di gestione;

RIITENUTO di dover adeguare il Servizio di controllo interno ai nuovi principi in materia di controlli stabiliti dal Decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286;

DELIBERA

di approvare e sottoporre all'esame del Consiglio il regolamento allegato, che forma parte integrante della presente deliberazione, inerente il funzionamento e l'organizzazione del Servizio di controllo interno, che viene denominato Servizio di Valutazione e Controllo Strategico.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

125
1.8.GEN. 2000

Relazione illustrativa del regolamento consiliare sul Servizio di valutazione e controllo strategico.

La Regione Lazio ha avviato un intervento generale di riforma.

L'intervento ha previsto la costituzione di alcune nuove strutture organizzative a supporto della direzione politica, tra le quali quella per il Servizio di controllo interno.

Il Regolamento n.2/97 ha disciplinato le attività del Servizio di controllo interno.

Le finalità ed i compiti di tale Servizio sono stati delineati dalla legge regionale n.25/96 sulla dirigenza e l'organizzazione regionale, in attuazione dell'art.20 del d.lgs. n.29/93.

Di recente il Governo, in attuazione degli articoli 11 e 17 della legge n.59/97, ha emanato il d.lgs. 286/99, che abroga l'art.20 del d.lgs 29/93 e nel contempo riordina il sistema dei controlli interni nelle amministrazioni pubbliche e prevede:

- a) la specializzazione dei controlli interni in quattro funzioni:
 1. valutazione e controllo strategico;
 2. controllo di gestione;
 3. valutazione della dirigenza;
 4. controllo di regolarità amministrativa e contabile.
- b) l'esercizio integrato delle funzioni, cioè la gestione unitaria di tutti i diversi momenti di programmazione, attuazione, rilevazione ed interpretazione per eventuali azioni correttive e la integrazione informativa tra gli stessi sistemi di controllo;
- c) livelli diversi (Organi di governo e Direzione amministrativa) titolari dei sistemi di Programmazione e controllo, di valutazione e di regolarità con conseguente rafforzamento del principio di distinzione tra indirizzo politico e gestione, da cui il decentramento del controllo di gestione quale strumento di autogoverno dei dirigenti;

Lu *[firma]*

d) la ridefinizione delle competenze delle strutture di controllo interno, con una serie di vincoli di incompatibilità nell'attribuzione della gestione delle diverse funzioni di controllo.

Dall'esame dei diversi articoli del d.lgs. 286/99, e dall'espressa abrogazione dell'art.20 del d.lgs.29/93, si può leggere la coerenza, anche per le Regioni, dei principi dettati dal decreto citato in materia di controllo interno (art.1, comma 2, art.4, comma 3 ed art.10, comma 4).

Al fine, pertanto, di dare avvio al necessario intervento di riordino, la Regione Lazio ha realizzato un progetto rivolto alla modifica del Regolamento n.2/97, avvalendosi di una società di consulenza esterna specializzata nel ridisegno dei sistemi di controllo interno nella pubblica amministrazione.

L'intervento ha consentito la concertazione e condivisione di una macro architettura del sistema complessivo dei controlli allo scopo di definire con esattezza le competenze e le funzioni del Servizio di controllo interno, giungendo alla proposta della quale il presente documento costituisce relazione di accompagnamento.

La proposta ha tratto spunto anche dal "Manuale per il controllo strategico e gestionale", elaborato da un gruppo di lavoro interregionale della Conferenza dei Servizi di controllo interno delle Regioni e province autonome, al quale gruppo di lavoro ha partecipato anche la stessa Regione Lazio.

La proposta precisa la missione del Servizio, che viene denominato Servizio di Valutazione e Controllo Strategico, la sua collocazione organizzativa, i compiti, le interazioni con le altre funzioni e le dotazioni necessarie per poter operare.

La missione individuata per il Servizio, a supporto degli Organi di governo, si caratterizza per l'orientamento al miglioramento dell'organizzazione nel suo complesso (art. 2), a superamento, quindi, delle logiche ispettive e sanzionatorie che erano alla base dell'abrogato art.20 del d.lgs.29/93.

I compiti attribuiti al Servizio di controllo interno si possono riassumere in cinque insiemi di attività.



La prima attività concerne *la verifica di attuazione del programma strategico e di conseguimento degli obiettivi* (art.3, comma 1 lett.a)).

Dopo che la Giunta ha individuato le direttive per l'attuazione degli indirizzi e delle politiche con l'ausilio tecnico della "Struttura di supporto per la funzione di indirizzo politico e programmatico", il Servizio definisce i parametri di misura sui quali effettuare le verifiche ex post. L'elaborazione dei parametri non può che essere fatta di concerto con i direttori di Dipartimento e delle Strutture equiparate e con la Struttura di supporto per la funzione di indirizzo politico e programmatico, in un'ottica di comune collaborazione alla ricerca delle modalità di misura più oggettive e trasparenti. Il Servizio, in riferimento a questa attività di verifica, non si deve limitare a registrare gli eventuali scostamenti, ma deve anche individuare le cause fornendo, così, agli Organi di governo la possibilità di intervenire con le proprie leve ed eventualmente di rivedere gli indirizzi e le politiche.

In secondo luogo è prevista una attività di *verifica di adeguatezza della struttura organizzativa* (internal auditing strategico) (art.3, comma 1, lett.b)), finalizzata a produrre valutazioni in termini di affidabilità, di funzionalità e di coerenza della macchina amministrativa, fornendo in tal senso elementi utili per l'attività dell'Ufficio speciale per la gestione del cambiamento.

In terzo luogo, tra i compiti del Servizio è prevista una attività finalizzata ad istruire e formulare alla Giunta ed all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale *le proposte di valutazione dei Direttori di Dipartimento e delle Strutture equiparate*, per le strutture di rispettiva pertinenza (art.3, comma 1 lett.c)). Nel rispetto dei principi contenuti nei contratti collettivi nazionali dei dirigenti, è prevista la interazione con gli stessi Direttori di Dipartimento e delle Strutture equiparate per l'individuazione dei parametri a misura degli obiettivi assegnati e di eventuali ulteriori fattori di valutazione.

In quarto luogo è prevista una attività *di ausilio tecnico - metodologico ai direttori di Dipartimento nell'esercizio della loro funzione di valutazione dei dirigenti* con incarichi non equiparati alla direzione di un Dipartimento (art.3,

comunale, lett.d)). Questa attività non è volta ad entrare nel merito del giudizio, ma garantisce il necessario supporto metodologico ed operativo ai direttori di Dipartimento nella loro funzione di valutazione dei dirigenti che operano all'interno del Dipartimento stesso. Tale scelta, inoltre, rende omogenee le metodologie di valutazione.

Infine è assegnata al Servizio una attività di *coordinamento delle attività connesse alle diverse tipologie di controllo* (art.3, comma 1, lett.e)). Si tratta di un'attività volta a supervisionare la implementazione dei sistemi di programmazione e controllo nel loro insieme ed a gestire la inevitabile manutenzione, legata all'evolvere delle esigenze e dello scenario interno ed esterno.

Si prevede che il Servizio, per la sua funzione di supporto agli Organi di governo e per la necessaria autonomia rispetto alla macchina organizzativa, sia collocato alle dirette dipendenze degli organi di direzione politica ai quali riferisce in via riservata (art.4).

Con riferimento all'organizzazione del Servizio, la scelta è stata quella di costituire un organo collegiale composto dal Direttore del Servizio e da esperti scelti dall'amministrazione (art.6, comma 1).

Il Regolamento definisce e distingue con chiarezza i compiti attribuiti all'organo collegiale (art.7), da quelli attribuiti alla singola figura del Direttore del Servizio (art.8).

L'organo collegiale effettua il controllo strategico sul raggiungimento degli obiettivi e sull'attuazione dei programmi (art.7, comma1,lett.a)), l'istruttoria e la formulazione delle proposte per la valutazione dei Direttori di Dipartimento e delle Strutture equiparate (art.7,comma 1, lett.b)), le verifiche di adeguatezza della struttura organizzativa (art.7, comma 1, lett.c)) e definisce le metodologie attinenti la valutazione dei dirigenti con incarichi non equiparati alla direzione di un Dipartimento (art.7, comma 1, lett.d)).

La figura del Direttore assicura la gestione operativa e manageriale del Servizio ed è, quindi, responsabile della gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali (art.8, comma 1, lett.a)); effettua il monitoraggio sul raggiungimento



degli obiettivi e sull'attuazione dei programmi strategici anche attraverso il raccordo con i Servizi di Controllo di Gestione dei Dipartimenti (art.8, comma 1, lett.b)); svolge le attività di raccordo con i Direttori di Dipartimento nella gestione tecnica del processo di valutazione (art.8,lett c)) e coordina le attività connesse alle diverse tipologie di controllo (art.8,lett d)).

La soluzione adottata è equilibrata dal punto di vista tecnico ed organizzativo per i seguenti motivi:

- da un lato, l'organo collegiale assicura le professionalità necessarie allo svolgimento dell'attività di controllo strategico e garantisce la neutralità nelle proposte di valutazione dei Direttori di Dipartimento e delle Strutture equiparate e nelle verifiche di adeguatezza della struttura organizzativa, in quanto la collegialità assicura una pluralità di giudizi e contribuisce ad una maggiore autorevolezza e trasparenza;
- dall'altro lato, la Direzione del Servizio, identificata in una unica figura interna alla Regione, assicura la necessaria "snellezza" al Servizio per gli aspetti di gestione manageriale ed operativa;
- infine, la presenza dell'organo collegiale contribuisce alla continuità con la situazione attuale che prevede l'esistenza di un Nucleo di Valutazione. Non è infatti da sottovalutare la necessità di sincronizzare l'avvio del processo di controllo e valutazione nelle sue nuove forme e modalità con le scelte che la Regione Lazio ha effettuato per il 1999, a titolo transitorio con la deliberazione di Giunta n.5674 (art.10).



ALLEG. alla DELIB. N. 125
DEL 18 GEN. 2000

Regolamento per il Servizio di Valutazione e Controllo Strategico.

Art. 1

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione del Servizio di Valutazione e Controllo Strategico ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 1 luglio 1996 n.25 concernente "Norme sulla dirigenza e sull'organizzazione regionale", nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286.

Art.2

1. Il Servizio fornisce il supporto alla Giunta regionale, e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio in relazione all'attività delle strutture organizzative consiliari, per l'esercizio delle funzioni di verifica dei risultati dell'attività amministrativa.


Art.3

1. Per il fine di cui all'articolo 2, il Servizio di Valutazione e Controllo Strategico, di seguito denominato "Servizio", esercita la propria attività come segue:


a) verifica l'attuazione da parte dei Direttori di Dipartimento e delle Strutture equiparate dei programmi strategici impartiti dalla Giunta ed il conseguimento degli obiettivi, conformemente ai propri indirizzi e politiche.

A tal fine, il Servizio:

- definisce i parametri di misura da assumere come indicatori per verificare l'effettiva realizzazione degli obiettivi e dei programmi (le direttive) che gli organi di governo, con l'ausilio della "Struttura di supporto per la funzione di indirizzo politico e programmatico", assegnano congruamente con la dotazione delle risorse. La scelta dei parametri è svolta di concerto con la stessa "Struttura di supporto per la funzione di indirizzo politico e programmatico" e con i Direttori di Dipartimento e delle Strutture equiparate. La formalizzazione dei parametri di misura è contenuta nel



- documento di assegnazione degli obiettivi ai Direttori di Dipartimento e delle Strutture equiparate, del quale documento costituisce parte integrante;
- effettua il monitoraggio, anche in corso di esercizio, del conseguimento degli obiettivi assegnati dalla Giunta e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sulla base dei parametri di misura, così come prima individuati. I Direttori di Dipartimento e delle Strutture equiparate sono tenuti a fornire tutte le informazioni richieste;
 - relaziona alla Giunta ed all'Ufficio di Presidenza del Consiglio sullo stato di attuazione degli obiettivi di programma individuando gli scostamenti e le relative cause.
- b) verifica l'adeguatezza della "struttura organizzativa" nei suoi aspetti di funzionamento e di governo rispetto agli obiettivi e di congruenza tra politiche e obiettivi e tra comportamenti e misure organizzative adottate, rispetto ai risultati ed alle finalità dell'azione amministrativa. A tal fine produce delle "valutazioni di adeguatezza", da formalizzare in specifici rapporti, che potranno comprendere valutazioni sulla macchina amministrativa in termini di affidabilità, di funzionalità e di coerenza. Tali valutazioni derivano da un'attività di ricognizione e di analisi concordata preventivamente con gli organi politici;
- c) istruisce e formula per la Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio le proposte di valutazione dei Direttori di Dipartimento e delle Strutture equiparate di rispettiva competenza. A tal fine:
- elabora le metodologie per la valutazione;
 - gestisce le attività previste in tutte le fasi della procedura di valutazione;
 - produce i rapporti sulla base dei quali la Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, valutano le strutture di propria diretta dipendenza;
 - supporta gli organi di governo nell'individuare il tipo ed il grado di premio/sanzione.
- d) fornisce un supporto tecnico - metodologico alla valutazione dei dirigenti da parte dei Direttori di Dipartimento. A tal fine:
- definisce per tutti i Dipartimenti una metodologia omogenea di valutazione;



- produce il materiale tecnico necessario da utilizzare (ad esempio le schede di valutazione, le unità di misura ecc.) dai Direttori di Dipartimento;
 - coordina in generale il "processo di valutazione", senza entrare nel merito dei giudizi;
- c) coordina, di concerto con le altre strutture di programmazione e controllo, l'evoluzione dei modelli concettuali, delle architetture generali e degli strumenti dei sistemi di programmazione e controllo, al fine di assicurare la coerenza tra le soluzioni adottate e la sincronizzazione dei progetti di sviluppo e con l'obiettivo di garantire il funzionamento a livello complessivo del sistema dei controlli interni.

2. Il Servizio si avvale del sistema statistico - informativo regionale ed ha facoltà di richiedere ai dirigenti dati ed informazioni necessari alla propria attività.

Art.4

1. Nel rispetto delle direttive ricevute, il Servizio opera in piena autonomia operativa e risponde esclusivamente alla Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, riferendo in via riservata, periodicamente, almeno a cadenza annuale, o su richiesta degli stessi organi, sui risultati della propria attività.

Art.5

1. Ai sensi dell'art.1, comma 5 del d.lgs. 286/1999, le disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 13, comma 1, e 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n.241, non si applicano alle attività di valutazione e controllo strategico svolte dal Servizio.

Art.6

1. Al Servizio, costituito nell'ambito delle strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo, è preposto un organo collegiale composto dal Direttore del Servizio e da esperti esterni all'amministrazione.

2. Il Direttore del Servizio è nominato dalla Giunta regionale. Gli esperti esterni dell'organo collegiale sono - nel numero di due - nominati dalla Giunta

regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e sono scelti tra i professori universitari ed esperti in materia di programmazione e controllo, valutazione delle prestazioni del personale, organizzazione delle pubbliche amministrazioni. La competenza è desunta dall'esame dei curricula ed incarichi precedentemente svolti. Con il provvedimento di nomina viene definita la durata dell'incarico ed il relativo compenso.

3. L'organo collegiale è presieduto da uno dei componenti esterni, designato dalla Giunta.

4. Al Servizio è assegnata una dotazione finanziaria adeguata allo svolgimento dei propri compiti, con l'attribuzione di un apposito capitolo di bilancio. Tale dotazione è utilizzata dal Direttore del Servizio, anche per affidare incarichi specifici a strutture esterne per la realizzazione di peculiari studi a supporto dell'attività del Servizio.

5. Alla struttura operativa viene assegnata, dalla Giunta regionale, una adeguata dotazione organica composta di personale con elevata qualificazione professionale.

Art.7

1. All'organo collegiale sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) il controllo strategico sul raggiungimento degli obiettivi e sull'attuazione dei programmi di cui all'art.3, comma 1, lett.a);
- b) l'istruttoria e la formulazione delle proposte per la valutazione dei direttori di Dipartimento e delle Strutture equiparate di cui all'art.3, comma 1, lett. c);
- c) le verifiche di adeguatezza della struttura organizzativa di cui all'art.3, comma 1, lett. b);
- d) la definizione delle metodologie a supporto della valutazione dei dirigenti effettuata dai direttori di Dipartimento, al fine di assicurare una omogeneità di valutazione di cui all'art.3, comma 1, lett. d) .

2. Il collegio si riunisce su iniziativa del proprio Presidente e disciplina al suo interno il proprio regolamento.



Art.8

1. Al Direttore del Servizio sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) la direzione delle attività di gestione delle risorse umane, finanziario e strumentali;
- b) il monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi e dei programmi strategici di cui all'art.3, comma 1, lett. a), anche attraverso il raccordo con i Servizi di Controllo di Gestione dei Dipartimenti;
- c) il raccordo con i Direttori di Dipartimento nella gestione tecnica del processo di valutazione di cui all'art.3, comma 1, lett. d);
- d) il coordinamento delle attività connesse alle diverse tipologie di controllo di cui all'art.3, comma 1, lett. e).

Art.9

E' abrogato il regolamento regionale 2 luglio 1997, n. 2 dalla data di esecutività del presente regolamento.

Art.10

Fino al recepimento, con legge regionale, del d.lgs. n.80/98 e del d.lgs.286/99, la valutazione del personale con qualifica dirigenziale viene effettuata con le modalità di cui alla deliberazione di Giunta n.5674/99 e successive modificazioni.

